

Emanuela Germano Cortese

Responsabilità gestore degli impianti

Responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e da custodia ex art. 2051 c.c.

Inizialmente si applicava l'**art.1678 c.c.** (contratto di trasporto: il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro).

Così il Trib. Torino, 08/07/1999 ("Il negozio giuridico, che si instaura tra lo sciatore e il gestore dello skilift in forza del quale quest'ultimo si è impegnato a trascinare l'utente da un punto all'altro della montagna, configura un contratto di trasporto oneroso..."). Id: Trib. Modena, 12/11/1990.

Dal punto di vista extracontrattuale: **art. 2051 c.c.** (Danno cagionato da cosa in custodia).

Legge 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

- Art. 3. Obblighi dei gestori.
- Art. 4. Responsabilità civile dei gestori
- Art. 7. Manutenzione e innevamento programmato

Attualmente la giurisprudenza individua una figura di **contratto atipico di ski-pass**:

Trib. Pinerolo, 18/10/2001 ("Il contratto di ski-pass costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corrispettivo di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. Pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce questi servizi deve necessariamente non solo limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo tale da consentire agli utenti di poterne fruire e di poterlo fare in modo sicuro").

Id: Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2563 ; Trib. Aosta 27.2.2011, n. 472; Trib. Campobasso, 13/01/2014; Trib. Trento, 23/04/2013; Trib. Aosta, 12/04/2012, n.178; Cass. civ., Sez. III, 19/07/2004, n. 13334

Onere della prova

Grava sul gestore degli impianti l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4018; Trib. Bressanone, 21/05/2007).

Delimitazione dell'ambito oggettivo delle obbligazioni a carico del gestore:

- 1) Condizioni ineliminabili di rischio insite nell'attività sportiva
- 2) Ambiente naturale

(Corte Appello Torino, 3° sezione civile, 12.10.2012).

3 argomenti circa il limite di responsabilità:

- 1) estensione spaziale delle piste
- 2) impossibilità di prevedere il comportamento degli sciatori

3) rischio che lo sciatore assume su di sé con la decisione di praticare lo sci, che è una attività sportiva intrinsecamente pericolosa

Responsabilità del gestore e scontro fra utenti (Cass. 22.10.2014, n. 22344: “Escluso il dovere del gestore di vigilare sugli utenti, salva la prova della segnalazione del comportamento anomalo dello sciatore, ovvero che la condotta era caduta sotto la diretta percezione degli addetti agli impianti”).

Lo sci fuoripista

Cass. sez. Feriale Penale, 13 agosto – 15 settembre 2015, n. 37267 (“Incombe sul gestore di impianti sciistici l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile tale evenienza...”)

Trib. Aosta 15.2.2010, n.84 (“L’ente gestore di impianti sciistici è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla presenza di manufatti di cui è fruitore e, pertanto, custode laddove questi siano tali da modificare il pendio naturale del terreno. E’ altresì responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. se non provvede ad adottare quelle minimali misure di precauzione volte ad evitare danni a terzi, non essendo imprevedibile la presenza di sciatori fuoripista.)